



REGIONE TOSCANA

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

BANDO DI CONCORSO GENERALE ANNO 2013

**PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

che si renderanno disponibili nel Comune di Piazza al Serchio, nel periodo di vigenza della graduatoria, fatte salve le riserve di alloggi previste dalla Legge Regionale

Indetto ai sensi degli artt. 3 e 12 della L.R. n°96 del 20.12.1996 e ss.mm.ii

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n°69 del 23/12/2013 e della propria determina n°284 del 30/12/2013

RENDE NOTO

che dal giorno 31 dicembre 2013 , secondo le scadenze sotto indicate, è indetto un concorso pubblico per la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

ART.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

A) A norma della Tabella A allegata alla L.R 96/1996 e ss.mm.ii, per partecipare al presente bando di concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno diritto di partecipare in condizioni di parità con i cittadini italiani, solo se in possesso di:
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per cittadini stranieri)

oppure

- permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b) residenza anagrafica o prestazione dell'attività lavorativa nel Comune di Piazza al Serchio. E' ammesso, altresì, chi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi nel Comune di Piazza al Serchio entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando;
Ha facoltà di partecipare anche il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel comune di Piazza al Serchio; nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà dichiarare di non aver presentato domanda in nessun altro comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

- c) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel presente Comune o nei comuni limitrofi. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, sia non inferiore a:
- 30 mq per 1 persona
 - 45 mq per 2 persone
 - 55 mq per 3 persone
 - 65 mq per 4 persone
 - 75 mq per 5 persone
 - 95 mq per 6 persone e oltre;
- d) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di Piazza al Serchio pari a € 52,68:

Numero componenti nucleo familiare	Vani catastali	Rendita catastale dell'alloggio
1	3	€ 158,04;
2	4	€ 210,71;
3	4,5	€ 237,05;
4	5	€ 263,39;
5	6	€ 316,07;
6 e oltre	7	€ 368,75;

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi) sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi è convenzionalmente ridotto della metà;

- e) non avere ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
- f) avere un reddito annuo complessivo riferito all'anno 2012 del nucleo familiare (quest'ultimo come specificato al successivo punto B) non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso pari a € **16.000,00** (Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 29/07/2013). Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non

concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente.

Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modifiche determinando la detrazione di:

- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli;
- € 1.549,37 per ogni componente il nucleo familiare oltre i primi due, esclusi i figli a carico.

Sono calcolati nella misura del 60% i redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione e nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

- g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende:

1. la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;
2. hanno diritto a partecipare al presente bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

La disposizione di cui al presente punto B) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al presente bando.

C) I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), sub lettera A) del presente bando, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando nonché al momento della assegnazione e devono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della L.R. n. 96/1996 per il requisito relativo al reddito.

ART.2 – DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. A) del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso. A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico nel caso di

dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

A) Dichiarazioni e documentazione indispensabili per tutti i richiedenti

- a) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) dichiarazione sostitutiva/documentazione da cui risulti il possesso della cittadinanza di altro stato non comunitario e la titolarità di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c) dichiarazione sostitutiva/documentazione da cui risulti la residenza o l'attività lavorativa nel Comune di Piazza al Serchio alla data di pubblicazione del bando ovvero il prossimo servizio entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando in nuovi insediamenti produttivi del Comune di Piazza al Serchio;
- d) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, con indicazione dei dati anagrafici, di lavoro e di reddito del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui all'art. 1 lettera A), lettere c), d), e), g), h), del presente bando. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere indicati i dati anagrafici e reddituali.
- e) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2012 risultante dalle dichiarazioni fiscali o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro;
- f) documentazione da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
 - di soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi(*);
 - di figlio/i disabile/i a carico:

(*) Sono equiparati agli invalidi civili gli invalidi di servizio e/o di guerra. Ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della Legge 05.02.1992 n. 104 sono equiparate le persone handicappate con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla Legge 10.08.1950 n. 648. Si precisa che il punteggio massimo (2 punti) è attribuito alle invalidità di servizio e/o di guerra comportanti minorazioni iscritte alla prima categoria della Tab. A annessa alla Legge n. 648/1950. E', inoltre, equiparata alle precedenti tipologie di invalidità l'invalidità del lavoro riconosciuta ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, richiamato dalla Legge 12.03.1999 n. 68.

B) Dichiarazioni e documentazioni necessarie per il punteggio da assegnare

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A) punto e) del presente articolo, da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 1, lettera A), lett. f) del presente bando:
 - non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona (€ 4.600,57);
 - non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.253,00)
- 2) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando o dichiarazione che la costituzione

della famiglia è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del bando;

- 3) certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 4) certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 30.03.1971 n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18°anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988 n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;
- 5) dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di cittadino italiano profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.1981 n.763;
- 6) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero che rientri in Italia per stabilirvi la propria residenza;
- 7) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, stabilito in base ad un contratto regolarmente registrato, riferito all'anno 2012, incide per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della dell'art. 1, lettera A), lett. f) del presente bando;
- 8) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da rilasciare solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto, valevole per il punteggio solo nel caso di concorrente residente fuori dal territorio del Comune di Piazza al Serchio e che a Piazza al Serchio abbia l'attività lavorativa;
- 9) dichiarazione o documentazione di situazione di grave disagio abitativo, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (salvo i casi previsti dalla Tab. B della L.R. n°96/1996: abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o di provvedimento esecutivo di sfratto):
 - attestato del comune di residenza indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A) della L.R.T. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
 - attestato del comune di residenza comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato della ASL competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un componente con handicap grave non deambulante;
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del comune a seguito di specifica deliberazione dell'ente concedente;
 - dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

- 10) dichiarazione sostitutiva/documentazione attestante che il richiedente abita in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:
- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, L.R. 96/1996, da comprovare nelle modalità previste dalla legge presentando adeguata documentazione. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della L. 9.12.1998 n. 431, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;
 - provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio di alloggio;
 - verbale di conciliazione giudiziaria;
 - ordinanza di sgombero;
 - provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 11) dichiarazione sostitutiva/documentazione che attesti l'avvenuta notifica di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero la notifica da parte della competente autorità della data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio;
- 12) attestato del comune di residenza contenente la dettagliata indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R. 96/1996 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore ai 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.
- 13) certificato della competente A.S.L. attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);
- 14) certificato della competente A.S.L. attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo w.c. e lavabo).
- 15) dichiarazione sostitutiva che attesti da quanti anni il richiedente è presente continuativamente nelle graduatorie per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La condizione di cui al presente punto è attribuibile al richiedente che non sia già assegnatario di alloggio di ERP e che sia presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni.

C) Dichiarazioni sostitutive irregolari o incomplete: conseguenze per il mancato adempimento alle richieste di integrazione
--

A tenore dell'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR, presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato

di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito e/o la dichiarazione non sarà considerata ai fini del punteggio da attribuire.

ART. 3 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – OPPOSIZIONI

A) Istruttoria delle domande

Il Comune di Piazza al Serchio procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 96/1996.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui all'art. 1, lettera A, lett. f) del presente bando, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dai competenti Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti, secondo la vigente normativa in materia.

Il Comune procede, altresì, prima dell'assegnazione dell'alloggio ad effettuare controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di domanda.

B) Formazione delle Graduatorie generale e speciali

1 - Graduatoria Generale.

Il Comune entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio on - line del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune attiva forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima anche attraverso la pubblicazione della stessa sulla propria rete civica, nonché dandone notizia attraverso i quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on - line e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione Comunale di cui all'art. 8 della L.R.T. 96/96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. 96/96 decide sulle opposizioni presentate, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate in domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

2 - Graduatorie Speciali

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B) della L.R.T. 96/96 ai punti a-2 (richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando nelle condizioni previste al detto punto), e a-3 (famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, in possesso degli ulteriori requisiti specificati al punto a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale, saranno collocati d'ufficio in graduatorie speciali con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45. A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3 - Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 96/1996. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R.T. n. 96/96.

4 - Punteggi di selezione delle domande.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

a-1 reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art.1, lettera A), lett. f) del presente bando:	
- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona	punti 2
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona	punti 1
a-2 richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4	punti 1
a-3 famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto	punti 1
con uno o più figli a carico	punti 2

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al successivo punto b-3, primo capoverso;	
a-4 presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età o che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:	
- superiore a 2/3	punti 1
- pari al 100%	punti 2
nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2	
a-4 bis) presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 30.03.1971 n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988 n. 509	punti 2
a-5 nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza	punti 1
a-6 canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito (anno 2012), stabilito in base ad un contratto regolarmente registrato, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della dell'art. 1, lettera A), lett. f) del presente bando	punti 1
a-7 richiedente in condizioni di pendolarità (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto) Il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.	punti 1
a-8 richiedente il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre	punti 1
a-9 nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico	punti 3

b) condizioni oggettive:

b-1 situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, dovuta a:	
b-1.1 abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: (si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad	punti 5

abitazione)	
b-1.2 appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente con handicap grave non deambulante	punti 1
b-1.3 abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente	punti 3
Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3 non sono tra loro cumulabili. La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1, b-1.2, b-1.3 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;	
b-1.4 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità	punti 2
b-2 situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario:	
- due persone a vano utile	punti 1
- oltre due persone a vano utile	punti 2
- oltre tre persone a vano utile	punti 3
Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975. Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4 e b-2 non sono fra loro cumulabili	
b-3 richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:	
- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggio di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;	punti 4
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato	punti 4

con obbligo di rilascio dell'alloggio;	
- verbale di conciliazione giudiziaria;	punti 4
- ordinanza di sgombero;	punti 4
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio	punti 4
- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al comma 4 dell'art. 10 della L. R. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito ulteriormente:	punti 1
I punteggi di cui al presente b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio. Le condizioni di punteggio sub b-3 non sono cumulabili con la condizione sub b-1.1;	
b-4.1 antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale l'alloggio sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.:	punti 2
b-4.2 antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale l'alloggio provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente della A.S.L.	punti 1
La condizione di punteggio di cui al punto b-4.1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.	
b bis) storicità della presenza in graduatoria: - richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni:	punti 0,25 per ogni anno di presenza in graduato ria

ART.4 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 L.R. 96/96.

ART.5 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/1996 e ss.mm.ii.

ART.6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avviene in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/1996 e ss.mm.ii.

ART.7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo pretorio on-line del Comune di Piazza al Serchio stabilita per il **31 dicembre 2013** e quindi fino all'**1 marzo 2014**.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'Unione Europea (fino al **30 aprile 2014**) di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei (fino al **30 maggio 2014**).

ART.8 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Piazza al Serchio. Sulle stesse deve essere applicata una marca da bollo di € 16,00 ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 26-10-1972, n. 642, come modificato dal D.M. 20-8-1992).

I moduli di domanda saranno a disposizione :

- presso la sede del Comune di Piazza al Serchio, Via G. Marconi n°6, nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo;
- sul sito internet del Comune di Piazza al Serchio all'indirizzo <http://www.comune.piazzaalserchio.lu.it>

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso; spetta all'interessato comunicare al Comune il nuovo indirizzo in caso di variazione rispetto a quanto indicato nella domanda.

Le domande devono pervenire con libertà di mezzi a rischio esclusivo del partecipante secondo una delle seguenti modalità:

- presentate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Piazza al Serchio, Via G. Marconi n°6, negli orari di apertura al pubblico;
- spedite, accludendo fotocopia del documento di identità del richiedente, a mezzo raccomandata postale A.R., riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, e, all'esterno della busta, la dicitura: "*Bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - anno 2013*" entro il termine di cui al precedente art. 7 al seguente indirizzo: Comune di Piazza al Serchio – Via G. Marconi n°6, 55035 – Piazza al Serchio (LU). Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.
- inviate per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it.

Art. 9 - DICHIARAZIONI MENDACI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 33 della L.R. n. 96/96 e s.m.i. con segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Piazza al Serchio che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b), c) e d) del D.lgs 2003/196, come personali, identificativi e sensibili.

Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di Piazza al Serchio informa che i dati sensibili raccolti che risultassero "Eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili" rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge.

Finalità del trattamento

La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Piazza al Serchio persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica posti nel Comune di Piazza al Serchio.

Modalità del trattamento:

Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo o Facoltà di conferimento: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere "b" e "c" si evidenzia che il trattamento dei dati da parte del Comune di Piazza al Serchio è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione al bando.

Comunicazione e diffusione:

I dati personali, identificativi e sensibili saranno comunicati alla Commissione in materia di bandi per assegnazione di cui all'art. 8 della L.R. 96/1996 per la formazione della graduatoria, incaricata in particolare di decidere in merito alle opposizioni avverso la graduatoria provvisoria e di redigere la graduatoria definitiva, nonché a tutti gli altri soggetti coinvolti nella procedura di assegnazione o di controllo tra i quali ERP Lucca S.r.l. La pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva sarà effettuata in forma ristretta (nome, cognome, punteggio totale), mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune di Piazza al Serchio e sul sito internet del Comune di Piazza al Serchio alla pagina <http://www.comune.piazzaalserchio.lu.it/>.

Titolare del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piazza al Serchio.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art. 7 D.lgs 196/2003:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ART.11 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni e alla vigente normativa in materia.

Piazza al Serchio, lì 31/12/2013

Il Responsabile del Settore Urbanistica
(Geom. Omero Togneri)